

MOZIONE URGENTE

OGGETTO: Proposta di integrazione dello schema di Convenzione-tipo fra Comune di Milano e soggetti attuatori di interventi di natura urbanistica, edilizia e di opere pubbliche in genere, nell'ambito territoriale del Comune di Milano

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MILANO

al fine di coordinare gli impegni convenzionali con il "Patto sulla Sicurezza e la Regolarita' nei Rapporti di lavoro" sottoscritto in data 3.12.2008 dal Comune di Milano, dalle organizzazioni sindacali e da Assimpredil, con riferimento in particolare all'obbligo di acquisizione del certificato camerale con annotazione antimafia e al fine di rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto nei confronti di imprese legate alla criminalita' organizzata

PROPONE

di integrare lo schema di convenzione-tipo predisposto dall'Amministrazione comunale per l'attuazione di programmi, progetti e interventi di natura urbanistica, edilizia e di opere pubbliche in genere riguardanti il territorio comunale di Milano, con l'introduzione di un nuovo articolo o comma, come segue:

"La societa' ...(XY)... si obbliga ad acquisire il Certificato camerale con annotazione antimafia per tutte le imprese (appaltatori e subappaltatori) operanti in cantiere contestualmente al loro ingresso; la violazione di tale obbligo comporta la ~~REVOCA~~ ~~sospensione~~ immediata ~~dell'efficacia~~ di ogni atto autorizzativo, concessorio e convenzionale stipulato fra il Comune di Milano e la societa' ...(XY)..., e viene sanzionata con una penale pari a 1000 euro per ogni violazione.

La societa' ...(XY)... si obbliga altresì a prevedere che i contratti di appalto, di subappalto o di affidamento di lavori, servizi o forniture prevedano una clausola risolutiva espressa in presenza di "informativa tipica e supplementare atipica" riguardante l'esecutore dei lavori, il prestatore d'opera o il fornitore.

Qualora gli organi di vigilanza preposti, anche su segnalazione del Comune di Milano, abbiano riscontrato da parte della societa' ...(XY)... Il mancato adempimento degli obblighi posti in capo al committente dall'art. 90 del D. Lgs. N. 81/2008, e' applicabile una penale da 5000 a 50.000 euro."

Milano, 20 luglio 2010

"14.6 Qualora, entro il termine di anni 10 (dieci) dalla stipula della presente convenzione di cui al precedente art. 2.5, gli interventi costruttivi disciplinati dal presente atto a carico della società CIM3 s.r.l. non risultassero completamente ultimati e collaudati sia nelle parti private che pubbliche, sarà applicata a carico della medesima società CIM3 s.r.l. ed introitata dal Comune di Milano, per ogni mese di ritardo o parte di esso, una penale pari allo 0,015% (zero virgola zero quindici per cento) dell'importo totale di spesa pari a €. 34.426.000,00, di cui al punto 14.4, riservandosi l'Amministrazione Comunale di adottare i provvedimenti di cui al punto 14.9 seguente potendosi avvalere il Comune di Milano, a tale scopo, della garanzia di carattere generale di cui al precedente punto 14.4.";

- 9) al fine di eliminare un refuso e di coerenza il momento di presentazione delle polizze assicurative in rapporto al momento di consegna delle diverse aree di cessione, si propone di modificare l'art. 14.10 come segue:

"14.10 La società CIM3 s.r.l. si impegna altresì a consegnare prima della consegna delle opere pubbliche di urbanizzazione, le polizze assicurative postume decennali per un importo di € 442.148,45 (euro quattrocentoquarantaduecentoquarantotto equarantacinque centesimi), pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo delle opere medesime di cui al precedente art. 6 punti 1 e 2 e al momento del collaudo delle opere di urbanizzazione aggiuntive o comunque nel termine, di cui al precedente art. 7.3, di 6 (sei) mesi dal ricevimento della comunicazione di ultimazione dei lavori e della documentazione necessaria per l'espletamento delle operazioni di collaudo, il tutto a garanzia degli eventuali vizi e difformità che, successivamente al completamento delle opere, dovessero emergere nelle opere stesse. Gli importi sopra indicati dovranno essere adeguati all'effettivo costo delle opere, come risultante dai rispettivi computi metrici.";

- 10) al fine di rettificare l'errata citazione di norme convenzionali relative agli obblighi inerenti alla quota di edilizia convenzionata, si propone di modificare l'art. 14.12 come segue:

"14.12 Qualora in occasione di successive alienazioni e/o locazioni dei predetti alloggi, venissero stabilite pattuizioni in violazione dei precedenti articoli 11, 12 e 13 del precedente art. 14.1, oltre alla sanzione ivi prevista, si provvederà all'applicazione di una penale pari, rispettivamente, alla differenza del prezzo nel caso di violazione degli obblighi convenzionali relativi ai prezzi di cessione e al doppio del canone, per ogni anno di inadempimento, nel caso di violazione degli obblighi convenzionali relativi ai canoni di locazione. Il Comune di Milano si riserva in ogni caso la facoltà di procedere alla verifica del rispetto delle pattuizioni convenzionali relative ai prezzi di cessione e ai canoni di locazione.";

- 11) al fine di coordinare gli impegni convenzionali con il "Patto sulla Sicurezza e la Regolarità nei Rapporti di lavoro" sottoscritto in data 3.12.2008 dal Comune di Milano, dalle organizzazioni sindacali e da Assimpredil, con riferimento in particolare all'obbligo di acquisizione del certificato camerale con annotazione antimafia, si propone di integrare l'art. 14, con l'introduzione di un quattordicesimo comma, come segue:

**TESTO
CLAUSOLA
ORIGINARIA**

"14.14 La società CIM3 s.r.l. si obbliga ad acquisire il Certificato camerale con annotazione antimafia, per tutte le imprese (appaltatori e subappaltatori) operanti in cantiere contestualmente al loro ingresso; la violazione di tale obbligo viene sanzionata con una penale pari a 1.000 euro per ogni violazione. La società CIM3 s.r.l. si obbliga altresì a prevedere che i contratti di appalto, di subappalto o di affidamento di lavori, servizi o forniture prevedano una clausola risolutiva espressa in presenza di "informativa tipica e supplementare atipica" riguardante l'esecutore dei lavori, il prestatore d'opera o il fornitore. Qualora gli organi di vigilanza preposti, anche su segnalazione del Comune di Milano, abbiano riscontrato da parte della società CIM3 s.r.l. il mancato adempimento degli obblighi posti in capo al committente dall'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, è applicabile una penale da 5.000 a 50.000 euro";